

FAQ

Passaggi fascia economica personale liv. I-III E.P.R.

1 D. Qual è il motivo per cui la decorrenza della fascia economica, a prescindere dalla effettiva maturazione, decorre dal primo giorno del mese?

1 R. Per specifica previsione contrattuale, il passaggio alla posizione di fascia stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

2 D. Il passaggio di fascia a quella superiore è un automatismo assimilabile alle classi e scatti?

2 R. La risposta è negativa. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisita al termine dei periodi previsti dal CCNL vigente sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste in una procedura selettiva definita dalla verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.

3 D. Perché nonostante il conseguimento della anzianità minima utile per l'accesso alle procedure di verifica per la posizione stipendiale superiore nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2014 nel caso di valutazione positiva dell'attività svolta la decorrenza economica è comunque prevista dal 01.01.2015?

3 R. La motivazione è riconducibile al contenuto dell'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e s.m.i. secondo cui gli effetti economici degli sviluppi retributivi per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la nuova fascia economica dal 01.01.2011 sono congelati sino alla data del 31 dicembre 2014. La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.4.2011 precisa gli aspetti operativi della norma richiamata.

4 D. Nel caso di maturazione della anzianità minima utile per l'accesso alle procedure di verifica per la posizione stipendiale superiore nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2014 con valutazione positiva è stato previsto che la decorrenza economica è comunque individuata dal 01.01.2015. Per l'ulteriore passaggio alla fascia economica superiore la permanenza nella nuova fascia decorre dal 01.01.2015 oppure dalla data di maturazione della anzianità minima utile all'accesso alla procedura di verifica?

4 R. Con riferimento ai casi in cui i requisiti utili sono raggiunti nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2014, la decorrenza giuridica è tuttavia individuata nella data di effettiva maturazione della anzianità minima utile per l'accesso alle procedure di verifica, quella economica per l'art. 9 commi 1 e 21 D.L. 78/2010 dal 01.01.2015.

5 D. Quali sono i periodi minimi di anzianità utile per l'accesso alle procedure di verifica per la posizione stipendiale superiore?

5 R. I periodi minimi di anzianità previsti dal CCNL vigente sono visionabili nell'allegato prospetto.

6 D. Nel caso di congedo art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001 per la tutela del personale disabile il periodo fruito quali effetti produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica?

6 R. In merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 15.01.2012 prot. 0002285 P-4.17.1.7.5 ha considerato non utile il periodo di assenza in quanto ha concluso che ...<i>i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità>... nell'ambito professionale di riferimento (cfr allegato). Dovranno, pertanto, valutarsi caso per caso le situazioni similari.

7 D. Nella ipotesi ordinaria di sviluppo della progressione delle fasce economiche i periodi di permanenza temporale in ciascuna fascia economica precedente a quella per la quale si concorre è definita contrattualmente nei tempi ivi previsti (cfr prospetto allegato). Ma nel caso di riconoscimento giudiziale della anzianità di servizio per il periodo pre-ruolo quali sono le decorrenze giuridiche ed economiche da prendere quale riferimento?

7 R. In linea con gli indirizzi espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel caso di riconoscimento giudiziale del periodo T.D., al momento della instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato occorre riconoscere una anzianità figurativa, rilevante anche ai fini della attribuzione delle corrispondenti fasce stipendiali, pari alla durata dei servizi prestati in attività lavorative equivalenti in base a pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. Nella fattispecie si ipotizza – contrariamente al vero ed al solo scopo di evitare disparità di trattamento- che al momento della instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il dipendente già godeva di una anzianità di servizio, calcolata in base alla durata dei servizi pre-ruolo, "come se" la stabilità dell'impiego fosse stata conseguita all'inizio del periodo che costituisce oggetto del riconoscimento. Pertanto, l'anzianità di servizio effettiva del periodo pre-ruolo riconosciuta a seguito di definizione giudiziale, è sicuramente utile sotto il profilo giuridico per la definizione della futura data dalla quale decorre il passaggio di fascia successivo a quello in godimento; gli effetti economici scaturiranno successivamente alla data di assunzione a tempo indeterminato secondo le fasce economiche maturate e fermo restando che il passaggio non maturi nel periodo del <cd blocco contrattuale dal 01.01.2011 al 31.12.2014> previsto dall'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 nel qual caso la decorrenza utile sarà comunque dal 01.01.2015.

8 D. Gli arretrati della fascia economica sono sottoposti a tassazione corrente o separata?

8 R. Ordinariamente a tassazione corrente. La motivazione scaturisce dal fatto che la scelta della tassazione corrente o separata, secondo l'ormai consolidata prassi e giurisprudenza tributaria, non è più correlata alla sola maturazione degli effetti economici nell'anno (o negli anni) precedente (i) rispetto a quello corrente, ma si basa sui tempi fisiologici medi di liquidazione ovvero corresponsione conformi a quelli riconducibili ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti di imposta nonché sulle oggettive situazioni di fatto che fisiologicamente ritardano il pagamento delle somme spettanti. Tra l'altro, con riferimento in particolare all'intervallo di tempo dal 2011 ad oggi, le oggettive situazioni di fatto sono riconducibili all'evento straordinario costituito dal blocco economico dal 01.01.2011 al 31.12.2014 (D.L. 78/2010 e s.m.i.) e al fatto che il riconoscimento delle fasce economiche superiori non costituiscono un automatismo contrattuale (a

riprova in ISPRA si sono registrate inidoneità al passaggio di fascia a quella superiore) ma conseguono ad una procedura di valutazione che ha dei tempi tecnici di svolgimento delle funzioni.

9 D. A seguito del riconoscimento lo scorso anno mediante sentenza della anzianità di servizio del periodo T.D. utile al passaggio di fascia, ho partecipato, con esito positivo, alla procedura di verifica dell'attività svolta. Per la tassazione degli importi arretrati corrisposti si applica la tassazione corrente o quella separata?

9 R. Le sentenze di riconoscimento dell'anzianità di servizio svolto a tempo determinato dispongono soltanto l'inclusione del periodo svolto nel computo utile al raggiungimento del limite minimo temporale di permanenza nella fascia economica di provenienza per accedere alla procedura selettiva di verifica dell'attività svolta, non anche l'automatico passaggio alla fascia economica superiore (sottoposta invece a procedura valutativa) e neanche la corresponsione di una somma secca e riportata nel dispositivo della sentenza a titolo di arretrato. In altre parole, le sentenze agevolano il raggiungimento di uno dei requisiti di accesso alla procedura selettiva, ma deve pur sempre necessariamente essere attivata la Commissione di valutazione. Ebbene, la modalità di tassazione per il caso in esame individuata nel caso di ISPRA è da ricondursi a quella ordinaria in quanto trattasi di ritardo fisiologico della liquidazione. In pratica, dalla notifica della sentenza alla pubblicazione degli esiti di valutazione e conseguente inserimento dei dati nelle buste paga la procedura di pagamento si è svolta nei tempi fisiologici di lavorazione per la fattispecie in argomento.

10 D. Il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa) non retribuito è utile ai fini della valutazione della procedura selettiva per i passaggi di fascia?

10 R. A seguito del parere espresso dall'ARAN in data 29.11.2018 che diversifica la posizione rispetto ai criteri che portano al diniego relativamente al congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs 165/01 (cfr 6R: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 15.01.2012 prot. 0002285 P-4.17.1.7.5), il congedo parentale non retribuito è utile ai fini della valutazione della procedura selettiva per i passaggi di fascia. In tal senso sono stati definiti i ricalcoli dei periodi per il personale interessato e sono in corso le relative procedure valutative di riconoscimento.